



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

Il Giudice Delegato, dr.ssa Michaela Sapio,

nella procedura di concordato minore ex art. 74 CCII, iscritto al N. R.G. 13/2022, proposto in data 1.12.2022 da Sabelli Roberta (C.F. SBLRRT80P53B519B), nata a Campobasso il 13.09.1980 e residente in Agnone (IS) alla Via delle Civitelle n. 10, rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Mariani, con studio in Isernia, presso il quale è elett.te domiciliata, con l'assistenza dell'OCC Dott.ssa Evelina Capezzone De Ioannon,

letti gli atti;

rilevato che con decreto del 18.1.2023 questo Giudice dichiarava aperta la procedura di concordato minore, assegnando ai creditori il termine fino a trenta giorni per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e formulare le eventuali contestazioni;

rilevato che l'OCC con la relazione depositata in data 24.03.23 comunicava che erano pervenute le seguenti manifestazioni di voto: 1) dissenso espresso della AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE SPA, limitatamente al credito Inps, per la parte falcidiata; 2) dissenso da parte di INPS e INAIL, per la parte falcidiata; 3) dissenso da parte di BPER, creditore chirografario per l'importo complessivo di € 23.566,14, di cui € 4.787,08 per saldo a debito di conto corrente e € 18.779,06 per finanziamento assistito da MISE Fondo di Garanzia P.M.I.; mentre gli altri creditori ammessi al voto non avevano fatto pervenire alcuna dichiarazione di voto;

considerato che il concordato minore è approvato se è raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto e che i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale soddisfacimento non hanno diritto di voto sulla proposta, mentre i creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua, a mente dell'art. 79 co.1° CCII;



considerato, altresì, che, come disposto dalla norma di cui all'art. 79, co.3°, CCII, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta come loro trasmessa (cd. silenzio assenso) ;

rilevato che, nel caso di specie, i creditori votanti hanno tutti espresso voto negativo mentre gli altri, legittimati al voto, non hanno fatto pervenire alcuna dichiarazione di voto;

ritenuto che la proposta non abbia ottenuto il voto favorevole –neanche tacito – della maggioranza dei creditori aventi diritto al voto, atteso che, a fronte della maggioranza legale richiesta pari al 50% più uno del montante dei crediti ammessi al voto, pari a € 100.806,36, è stato riportato il voto favorevole di una percentuale inferiore, pari ad € 98.373,44, non potendo condividersi quanto dedotto dall'OCC in ordine alla invalidità del dissenso del creditore chirografario BPER, limitatamente alla posizione creditoria inerente il finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. ex lege n. 662/1996, da cui deriverebbe il silenzio assenso del MISE, quale creditore avente diritto al voto, atteso che non risulta provata in atti la escussione della garanzia nei confronti del MISE quale gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, negli stringenti termini e modi legali, con la conseguenza che, allo stato degli atti, quest'ultimo non può considerarsi creditore della odierna proponente, ammesso al voto sulla proposta di ristrutturazione del debito, con la conseguenza che il suo silenzio non assume il significato legale di assenso e non rileva ai fini della formazione delle maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato;

ritenuto altresì che non vi sia spazio per una valutazione di convenienza della proposta di soddisfacimento del credito fiscale/contributivo secondo i termini formulati rispetto alla alternativa liquidatoria a mente dell'art. 80 comma 3 CCII, (cram down fiscale), in mancanza di specifici elementi di valutazione offerti nella relazione dell'OCC;

letti gli artt. 79 e 80 CCII,

P. Q. M.

Rigetta la domanda di omologa del concordato minore proposto da Sabelli Roberta CF SBLRRT80P53B519B.



Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'OCC, alla ricorrente e al suo difensore, nonché per la trasmissione all'Ufficio esecuzioni e la pubblicità sul sito web del Tribunale di Isernia.

Si comunichi.

Così deciso in Isernia il 4.5.2023

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Sapio

